DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

# Art. 9

## Relazioni alla Commissione europea e alle Camere

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

Versione in vigore dal 23 dicembre 2016, non più in vigore dal 22 febbraio 2017 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio |
| Estremi | Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 |
| Capo | I — Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-tutela-del-risparmio-nel-settore/art-9-relazioni-alla-commissione-europea-e-alle-camere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it